



SENATO ACCADEMICO	15 febbraio 2011
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	23 febbraio 2011
DECRETO RETTORALE DI EMANAZIONE	Rep. n. 186/2011 Prot. n. 4677 - 01 marzo 2011
STRUTTURA COMPETENTE	<u>Ripartizione Lavori Pubblici e Manutenzione</u>
ENTRATA IN VIGORE	01 marzo 2011

**REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO ESTERNO DEGLI INCARICHI PROFESSIONALI
ATTINENTI AI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA IN MATERIA DI LAVORI
PUBBLICI**

(art. 91 D.Lgs. 163/06)

Sommario

CAPO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI	2
Articolo 1.1 - Normativa di riferimento.....	2
Articolo 1.2 - Obiettivi e finalità.....	2
Articolo 1.3 - Incompatibilità.....	2
CAPO 2 - PRESUPPOSTI PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI A PROFESSIONISTI ESTERNI	2
Articolo 2.1 - Procedura di accertamento della presenza di competenze interne	2
CAPO 3 - AFFIDAMENTO ESTERNO DI INCARICHI PROFESSIONALI	3
Articolo 3.1 - Compenso professionale.....	3
Articolo 3.2 - Procedure di affidamento	3
Articolo 3.3 - Affidamento diretto	4
Articolo 3.4 - Pubblicità.....	4
Articolo 3.5 - Disciplinare tipo per l’affidamento di incarichi professionali esterni attinenti ai servizi di architettura e ingegneria in materia di lavori pubblici	5
CAPO 4 - DISPOSIZIONI FINALI.....	5
Articolo 4.1 - Rinvio	5

CAPO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1.1 - Normativa di riferimento

1. Il presente regolamento è emanato al fine di disciplinare l'affidamento degli incarichi professionali esterni attinenti ai servizi di architettura ed ingegneria in materia di lavori pubblici di cui all'art. 91 del D.Lgs. 163/06.

Articolo 1.2 - Obiettivi e finalità

1. Il presente regolamento si propone di definire:
 - uno "schema tipo" di disciplinare d'incarico da adottarsi, opportunamente adeguato, agli incarichi professionali esterni attinenti ai servizi di architettura e ingegneria in materia di lavori pubblici;
 - i presupposti per il ricorso a figure professionali esterne;
 - le modalità di affidamento degli incarichi esterni.

Articolo 1.3 - Incompatibilità

1. Ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 382/80, dalla Delibera dell'Autorità Lavori Pubblici 25 giugno 2002 n. 179 e dalla dottrina giurisprudenziale, è precluso lo svolgimento di incarichi professionali interni a docenti universitari.

CAPO 2 - PRESUPPOSTI PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI A PROFESSIONISTI ESTERNI

Articolo 2.1 - Procedura di accertamento della presenza di competenze interne

1. L'affidamento degli incarichi a professionisti esterni può avvenire nei soli casi tassativamente previsti dall'art. 90, c. 6, del D.Lgs. 163/06 e di seguito elencati:
 - carenza in organico di personale tecnico abilitato;
 - difficoltà di rispettare i tempi di programmazione dei lavori;
 - difficoltà di svolgere le funzioni di istituto;
 - lavori di speciale complessità, rilevanza architettonica o ambientale;
 - necessità di predisporre progetti integrali, che richiedano l'apporto di una pluralità di competenze;
 - sussistenza delle condizioni previste dall'art. 120, c. 2-bis, del D.Lgs. 163/06 per quanto riguarda gli incarichi di collaudo.
2. L'accertamento dei presupposti che giustificano il ricorso all'affidamento esterno deve essere effettuato dal Responsabile del Procedimento (RUP), sentito il Responsabile della Ripartizione Servizio Tecnico, utilizzando il modello allegato al presente regolamento (Allegato A). Tale

certificazione dovrà essere esplicitamente richiamata e allegata alla delibera a contrarre o al provvedimento, comunque denominato, di avvio della procedura di affidamento dell'incarico esterno.

3. Ove sia possibile l'affidamento internamente alla struttura tecnica dell'Ateneo di prestazioni parziali di incarichi complessi, la certificazione di cui al comma precedente dovrà identificare quali parti dell'incarico vengano affidate esternamente fornendo adeguata motivazione.

CAPO 3 - AFFIDAMENTO ESTERNO DI INCARICHI PROFESSIONALI

Articolo 3.1 - Compenso professionale

1. L'onorario per lo svolgimento delle prestazioni in materia di lavori pubblici, che verrà posto a base di gara per l'affidamento esterno, deve essere determinato dal Responsabile del Procedimento all'interno del Documento Preliminare alla Progettazione o, nei casi in cui questo non sia previsto, in uno schema di parcella professionale sottoscritto dal RUP.
2. La stima dovrà essere redatta sulla base delle tariffe professionali vigenti al momento dell'indizione della procedura e attualmente contenute nel decreto del Ministero di Giustizia del 4 aprile 2001.
3. L'onorario da porre a base di gara per l'affidamento esterno di prestazioni in materia di pianificazione urbanistica/commerciale, paesaggistica o ambientale viene determinato, in quanto applicabile, sulla base della tariffa nazionale per prestazioni urbanistiche approvata con circolare del Ministero dei Lavori Pubblici del 1 dicembre 1969 n. 6679 e successive modificazioni ed integrazioni o sulla base delle deliberazioni orientative delle federazioni regionali o locali dei competenti ordini professionali.
4. Le prestazioni professionali dei geologi verranno quantificate secondo il D.M. 18 novembre 1971.

Articolo 3.2 - Procedure di affidamento

1. In conformità a quanto previsto all'art. 91, c. 1, del D.Lgs. 163/06 l'affidamento di incarichi attinenti ai servizi di architettura e ingegneria in materia di lavori pubblici di importo stimato pari o superiore a 100.000,00 euro avverrà sulla base delle disposizioni di cui alla parte II, titolo I e titolo II del D.Lgs. 163/06.
2. L'affidamento di incarichi di importo stimato inferiore a 100.000,00 euro avverrà mediante il ricorso ad un elenco di professionisti istituito mediante avviso pubblico.
3. Le modalità e la disciplina dell'istituzione dell'elenco e delle relative modalità di utilizzo sono demandati all'avviso pubblico di cui al precedente comma, da approvarsi mediante Delibera del Consiglio di Amministrazione.

4. Tale avviso dovrà inoltre disciplinare le procedure volte a garantire il rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza di cui all'art. 91, c. 2, del D.Lgs. 163/06.
5. L'istituzione dell'elenco di cui ai commi precedenti non preclude la facoltà dell'Università degli Studi di Ferrara di non ricorrere ai professionisti iscritti nell'elenco, o di ricorrervi parzialmente, nelle seguenti ipotesi:
 - quando si tratti di servizi che, per la loro peculiarità tecnica o qualitativa o per il grado di specializzazione e/o organizzazione richiesta, non rendano possibile l'utilizzazione dell'elenco;
 - qualora l'Amministrazione, sulla base delle proprie conoscenze di mercato, ritenga utile ampliare la concorrenzialità rispetto ai professionisti iscritti, invitando o interpellando anche altri professionisti ritenuti in possesso di idonei requisiti;
 - qualora l'Amministrazione intenda ricorrere a procedure di rilevanza maggiore, così come disciplinate dall'art. 91, c. 1, del D.Lgs. 163/06;
 - negli eventuali ulteriori casi indicati all'interno dell'avviso pubblico.

Articolo 3.3 - Affidamento diretto

1. Per gli incarichi di importo inferiore a 20.000,00 euro è possibile procedere mediante affidamento diretto nel caso in cui:
 - siano richieste competenze specifiche;
 - siano necessarie professionalità altamente qualificate;
 - si sia in presenza di circostanze imprevedute ed imprevedibili;
 - sia motivato dalla proporzionalità della procedura rispetto all'ammontare o alla tipologia dell'incarico.

In ciascuno dei casi elencati il Responsabile del Procedimento dovrà opportunamente motivare il ricorso a tale procedura di affidamento in apposita relazione. Tale documento dovrà essere richiamato ed allegato al provvedimento di affidamento dell'incarico.

2. Nel caso di affidamento diretto il soggetto verrà individuato ai sensi del combinato disposto dall'art. 91, c. 2 e dall'art. 125, c. 11, del D.lgs. 163/06.

Articolo 3.4 - Pubblicità

1. Ferme restando le disposizioni relative alla post-informazione nei casi previsti dal D.Lgs. 163/06, la pubblicità degli incarichi di importo inferiore a 100.000,00 euro conferiti dall'Ateneo viene effettuata tramite pubblicazione all'interno del sito informatico dell'Amministrazione.

Articolo 3.5 - Disciplinare tipo per l'affidamento di incarichi professionali esterni attinenti ai servizi di architettura e ingegneria in materia di lavori pubblici

1. Al presente regolamento si allega uno schema di disciplinare tipo da utilizzarsi per l'affidamento dei servizi architettura e ingegneria (Allegato B). Tale schema dovrà essere opportunamente adeguato in ragione della tipologia di incarico e delle prestazioni richieste.

CAPO 4 - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 4.1 - Rinvio

1. Si rinvia, per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, al D.Lgs. 163/06 e al relativo regolamento di esecuzione e attuazione.
2. Ogni altra precedente disposizione non compatibile con quanto previsto nel presente regolamento deve intendersi abrogata.